



**Direzione Regionale del Piemonte**

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse Materiali

**Servizio di Vigilanza armata presso l'immobile  
denominato "Palazzo Uffici Finanziari"  
sito in Cuneo Via San Giovanni Bosco 13/b – Contratto annuale  
CIG 7381536C32**

CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

.....	1
<b>ART. 1 – GENERALITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO.</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 4 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO.</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 5 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 7– PENALI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 8 – RECESSO/RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 9 – PERSONALE - ASSORBIMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO DAL PRECEDENTE AGGIUDICATARIO, RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 11 - CASI DI FORZA MAGGIORE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 12 – CONTROVERSIE</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 13 – CESSIONE DI CREDITO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 14 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO</b> .....	<b>8</b>
<b>ART. 15 – CESSIONE D’AZIENDA E/O MUTAMENTO DELLA SPECIE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>ART. 17 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 18 – DUVRI</b> .....	<b>10</b>
<b>ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>10</b>

## **Art. 1 – Generalità**

Il presente documento individua le caratteristiche e le modalità di un servizio di vigilanza armata fissa da effettuarsi presso l'immobile denominato "Palazzo Uffici Finanziari" sito a Cuneo Via San Giovanni Bosco 13/b.

Il servizio avrà durata annuale a partire dalla data di inizio esecuzione indicata nel contratto.

## **Art. 2 – Oggetto del servizio**

Servizi di vigilanza armata e videosorveglianza, tramite Guardie Particolari Giurate (G.P.G), dell'immobile "Palazzo Uffici Finanziari" sito in Cuneo Via San Giovanni Bosco 13/b secondo quanto successivamente descritto.

Per **servizi di vigilanza** si intendono tutte quelle attività finalizzate a tutelare la sicurezza dei beni, del personale impiegato e dell'utenza presenti nell'immobile.

I servizi richiesti prevedono le seguenti prestazioni:

- apertura del cancello di ingresso su Via San Giovanni Bosco 13/b,
- verifica della effettiva chiusura di tutti gli altri ingressi all'immobile;
- accesso alla sala di controllo/posto di guardia, disinserimento allarme antintrusione, verifica funzionamento del sistema di videoregistrazione, verifica del funzionamento del sistema di rilevazione antincendio;
- ronda di ispezione presso le parti comuni del fabbricato identificate negli elaborati planimetrici che verranno forniti in sede di sopralluogo preventivo;
- inizio delle attività dalla sala controllo/posto di guardia;
- controllo e verifica del sistema di videoregistrazione;
- controllo e verifica del sistema di antintrusione;
- controllo e verifica della centralina di rilevazione antincendio le cui specifiche di programmazione e funzionamento saranno successivamente dettagliate in sede di stipula del contratto;
- attività di primo intervento in caso di necessità e/o emergenza e di successivo allertamento degli organismi di pubblica sicurezza;
- ronda di ispezione presso le parti comuni del fabbricato;
- inserimento dell'allarme antintrusione dalla sala di controllo/posto di guardia a fine giornata;
- chiusura del cancello di ingresso su Via San Giovanni Bosco 13/b, e controllo della effettiva chiusura di tutti gli altri ingressi all'immobile in uso durante il periodo contrattuale.

I servizi richiesti dovranno essere effettuati nei seguenti orari:

lunedì - venerdì dalle 07.00 alle 20.00;

sabato dalle 07.00 alle 15.00.

Nei giorni di sabato pomeriggio, domenica e festivi dovranno essere effettuate un'ispezione diurna esterna ed un'ispezione notturna esterna sempre in orari diversi e non prestabiliti.

I **servizi di videosorveglianza** dovranno essere garantiti attraverso sistemi tecnologici che consentano il controllo remoto anche nei Periodi di chiusura degli Uffici ubicati nel fabbricato.

In particolare dovrà essere installato un ponte radio di collegamento con gli uffici del Centro Operativo dell'aggiudicatario contraente per la gestione da remoto:

- degli allarmi della centralina antincendio nei periodi assenza del presidio di G.P.G. (lunedì-venerdì dalle 20.00 alle 07.00, sabato dalle 15.00 alle 24.00, domenica e festivi);
- del servizio di pronto intervento a seguito di allarme dell'impianto di antintrusione, nei medesimi orari.

La Stazione Appaltante si riserverà la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, di sospendere, ridurre o estendere taluni servizi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, mediante congruo preavviso.

Le chiavi di accesso verranno consegnate ad un incaricato dell'Affidatario durante l'ispezione di

affiancamento da eseguire il giorno prima del passaggio di consegne.

Della consegna delle chiavi d'accesso e della riconsegna delle stesse alla fine del rapporto contrattuale verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Eventuali ulteriori specifiche indicazioni per lo svolgimento del servizio saranno forniti alla stipula del contratto.

L'affidatario non potrà sospendere o modificare i servizi forniti.

### **Art. 3 – Obblighi dell'affidatario.**

Il servizio dovrà essere espletato dalla società in completa autonomia organizzativa da Guardie Particolari Giurate in uniforme, in possesso del decreto di nomina a G.P.G. e munito di regolare porto d'armi.

È fatto obbligo alle Guardie Particolari Giurate di essere sempre in divisa autorizzata dalla Prefettura - UTG, con tesserino di riconoscimento ben visibile, corredato di fotografia, elementi identificativi del proprietario e dell'affidatario. La G.P.G. dovrà portare in modo visibile un'efficiente arma in dotazione.

Ogni Guardia Particolare Giurata dovrà possedere requisiti psico-attitudinali e professionali idonei allo svolgimento dei servizi di vigilanza armata. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e integrità morale. L'affidatario deve assicurare che il comportamento dei propri dipendenti risponda alla massima serietà e riservatezza.

La società affidataria dovrà garantire che il personale addetto alla vigilanza possieda apprezzabile capacità gestionale e che sia in grado di rapportarsi, in circostanze diversificate, con vari livelli di utenza e con le strutture dell'Agenzia. La società affidataria dovrà inoltre assicurare costante supervisione e monitoraggio sulle prestazioni del personale, anche mediante l'uso di sistemi informatici e tecnologici, al fine di gestire in misura ottimale l'operato degli addetti al servizio ed i rapporti con le ditte incaricate della manutenzione.

L'Agenzia potrà chiedere l'allontanamento immediato dal servizio con relativa sostituzione del personale che sia venuto meno anche ad una sola delle predette condizioni.

L'affidatario assume in via esclusiva il rischio di malattia e infortunio del personale impiegato, garantendo comunque la continuità e l'efficienza nell'esecuzione dei servizi.

Per questo l'affidatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che risulterà assente per qualsiasi motivo, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio.

Sono a completo carico dell'affidatario gli oneri relativi a:

- divise per il personale impiegato;
- tessere di riconoscimento;
- armi;
- materiali, dispositivi e strumenti di ottima qualità e prodotti da aziende specializzate;
- attrezzature, macchinari ed autovetture atte ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio oggetto del contratto;
- programmazione dei turni di lavoro;
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'affidatario, e di conseguenza i suoi dipendenti, hanno altresì l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

In particolare la società deve:

1. mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale;
2. non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio.

#### **Art. 4 - Criterio di affidamento.**

Criterio di affidamento: offerta prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

#### **La base d'asta è di € 95.000,00, IVA esclusa, per tutta la durata annuale del contratto.**

Gli oneri di tipo interferenziale, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008, non soggetti a ribasso, sono di € 1.900,00.

L'importo deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso; esso comprenderà, senza alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale e contrattuale, necessaria per eseguire in servizio di vigilanza.

L'offerta va presentata secondo il modello della scheda allegato C. L'offerta economica dovrà essere riportata sul portale MEPA.

L'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, non aggiudicare la gara o di non procedere all'affidamento del servizio in caso di ricevimento di un'unica offerta valida.

#### **Art. 5 – Pagamenti e fatturazione**

I pagamenti dei corrispettivi dovuti avverranno previo controllo del regolare svolgimento del servizio e saranno disposti a 30 gg. dalla data di ricezione di regolare fattura **trimestrale** posticipata.

Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA della Direzione Regionale del Piemonte IOJCIC .

Si sottolinea che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; di conseguenza l'Agenzia non potrà più accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica.

Il Fornitore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica ordinario sul quale l'Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune informazioni che la Società dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica.

In via esemplificativa si indicano alcuni dati che il fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica:

- numero di protocollo contratto;
- Codice IPA: IOJCIC
- Numero Ricezione comunicato dall'Agenzia;
- Conto corrente dedicato già segnalato all'Agenzia con la compilazione dell'apposito modulo;
- Codice Identificativo Gara (CIG).

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.Lgs 9 novembre 2012 n. 192.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

**Sull'importo netto di ciascuna fattura è effettuata ai sensi di legge una ritenuta dello 0,5 per cento;** le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, in caso contrario tale quota sarà destinata agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi

di quanto disposto dall'art. 30, c. 5 del D.lgs. 50/2016.

Il CIG (codice identificativo della gara) da inserire in fattura è 7381536C32.

Non trattandosi di progetto, il codice CUP non è previsto.

**Dal 1° LUGLIO 2017 il meccanismo dello split payment dell'IVA si applica anche all'Agenzia delle Entrate.**

L'impresa aggiudicataria avrà cura di comunicare prima della stipula del contratto il numero del/i conto/i corrente/i dedicato/i, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, s.m.i.

#### **Art. 7– Penali**

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale di € 30,00 per ogni ora o frazione di ora non effettuata, comprensiva anche del costo orario del servizio.

#### **Art. 8 – Recesso/risoluzione del contratto e risarcimento danni**

L'Agenzia può risolvere il contratto di diritto mediante PEC senza necessità di mettere in mora, oltre che nei casi di cui all'art. 108, c. 1 e 2, D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

1. frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
2. manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
5. rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto e/o dal presente capitolato;
6. situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuale, irregolarità o inadempimenti gravi.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura ovvero alla seconda offerente in graduatoria.

In tal caso l'Agenzia potrà pretendere il risarcimento del danno eventualmente subito e dei maggiori costi sostenuti per la nuova fornitura.

Tra le cause di risoluzione contrattuale sono compresi eventuali provvedimenti giudiziari aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto.

#### **Art. 9 – Personale - Assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, Responsabilità e Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, salvaguardando la qualifica e il livello dei lavoratori. A tale riguardo, successivamente all'aggiudicazione e prima della stipula contrattuale, l'impresa cessante dall'appalto fornirà all'impresa nuova aggiudicataria l'elenco nominativo del personale esistente in organico sull'appalto ed impiegato in via esclusa o prevalente sullo stesso. Per adempiere alle prestazioni oggetto del presente appalto, la società si avvarrà di personale regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Agenzia. La Società dovrà impiegare esclusivamente personale che sia in possesso di tutti i requisiti per espletare le mansioni previste dal presente capitolato.

I dipendenti attuali sono due:

Dipendente	Livello	Scatti	Ad Personam	Contratto	Tempo	Data assunzione convenzionale	Contratto
A	IV	3	20	Indeterminato	Pieno	18/05/2007	CCNL VIGILANZA PRIVATA
B	III E	6	75,21	Indeterminato	Pieno	19/03/1992	CCNL VIGILANZA PRIVATA

La società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, garantendo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e a osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.

Prima dell'avvio del servizio l'affidatario dovrà fornire al Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate o ad un suo incaricato un elenco nominativo, comprensivo di dati anagrafici e foto identificative, delle guardie particolari giurate (G.P.G.) che si intende impiegare nell'appalto.

Un'eventuale variazione di nominativo facente parte dell'elenco dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore della DP, e tempestivamente comunicata a questa Direzione Regionale.

La società riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del personale occupato nella esecuzione del presente servizio e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone e/o cose dell'Agenzia o di terzi, in dipendenza di colpa e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

I menzionati obblighi sono vincolanti per tutto il periodo di validità contrattuale.

#### **Art. 10 – Responsabilità per infortuni e danni**

La società si impegna a stipulare, o a dimostrare di avere già stipulato, specifica polizza assicurativa che copra tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati, per qualsiasi causa, ai dipendenti o alle cose di proprietà o in possesso all'amministrazione.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa dopo l'aggiudicazione, al fine dell'inserimento dei dati nel contratto.

In assenza della stessa non sarà possibile la stipula contrattuale.

L'affidatario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati, anche dovuti a manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 11 - Casi di forza maggiore**

In caso di forza maggiore, che renda impossibile la regolare effettuazione della fornitura nei tempi prestabiliti dal presente capitolato, l'impresa deve darne immediata comunicazione all'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte dell'Agenzia delle Entrate e s'impegna a definire soluzioni tendenti a limitare al minimo il disagio. In mancanza di comunicazione scritta

entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell'affidatario.

### **Art. 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura di gara, nonché del contratto da essa derivante, il Foro competente è esclusivamente quello di Torino.

### **Art. 13 – Cessione di credito**

Ai sensi dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016, è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la società risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Per consentire la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della società, in conformità di quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A)" unito alla circolare medesima. Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e .s.m.i l'atto di cessione dovrà contenere:

l'indicazione da parte del cessionario del conto o dei conti correnti dedicati presso cui l'Agenzia effettuerà la liquidazione degli importi oggetto di cessione, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui suddetti conti. Quest'ultimi potranno essere genericamente i dipendenti della filiale presso cui il conto dedicato è aperto;

l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente i conti da questo ultimo indicati come dedicati e riportati nel presente contratto, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché indicare il CIG di questo contratto su tali strumenti di pagamento.

L'atto di cessione dovrà indicare chiaramente il contratto cui i crediti ceduti si riferiscono.

La notifica dell'atto di cessione potrà avvenire presso la sede legale dell'Agenzia, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma o presso la sede dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio, 8 - 10121 Torino.

### **Art. 14 – Subappalto e cessione del contratto**

Ai sensi dell'art. 105 del Codice Appalti è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, c. 13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Non è necessario indicare la terna di subappaltatori in sede di gara.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

#### **Art. 15 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società**

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all'Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione.

L'Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

#### **Art. 16 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione**

Il fornitore prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto, espressamente si impegnano ad

ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

**Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico della società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, inclusa l'apposizione obbligatoria della marca da bollo sul contratto.

**Art. 18 – DUVRI**

In sede di stipula del contratto, sarà compilato il DUVRI relativo all'immobile in oggetto.

**Art. 19 – Trattamento dei dati personali**

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura di selezione saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa.